



Scheda informativa

Informazioni per l'uso corretto di generatori di calore (stufe e caminetti) a biomassa legnosa (legna, cippato e pellet)

Rivolto a: **Cittadini**

La **classificazione ambientale** dei generatori di calore a biomassa legnosa tramite "**numero di stelle**" è stata definita dal Regolamento Statale approvato dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare con il decreto n. 186 del 7 Novembre 2017, entrato in vigore il 2 Gennaio 2018.

A seguito della sottoscrizione dell'Accordo del Bacino Padano, e delle delibere di Giunta regionale attuative n. 7095/2017 e n. 7696/2018, nonché dalla delibera di Giunta regionale n. 449/2018 di aggiornamento del PRIA (Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria), sono state stabilite nuove disposizioni per l'installazione e l'utilizzo dei generatori di calore a biomassa legnosa.

In particolare, **dal 1° gennaio 2020** è in vigore su tutto il territorio regionale:

- **obbligo di installazione di generatori ad almeno 4 stelle;**
- **divieto di utilizzo per i generatori 0 o 1 o 2 stelle;**
- **obbligo di utilizzo di pellet di qualità (dal 1° ottobre 2018) per i generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW** (è pellet di qualità quello che rispetta le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d), parte V del D.Lgs. n. 152/2006, e che sia certificato conforme alla **classe A1** della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, da comprovare mediante la conservazione obbligatoria della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore).

La delibera di Giunta regionale n. 5360/2021 precisa che **devono essere disattivati gli impianti che non rispettano i requisiti sopra elencati**, a meno che rientrino nei casi di esclusione o di deroga previsti, come i caminetti e gli impianti con potenza al focolare fino a 10kW utilizzati saltuariamente per scopi ricreativi o gli impianti storici ai sensi del D.Lgs. n. 42/2014.

E' consentito mantenere in esercizio, fino al 15 ottobre 2024, i generatori a biomassa installati tra il 20 dicembre 2013 e il 18 settembre 2017 (data di approvazione della delibera "Accordo di bacino Padano") che rispettino le disposizioni contenute nella delibera di Giunta regionale n. 1118/2013. Fino alla stessa data del 15 ottobre 2024, inoltre, possono essere mantenuti in esercizio tutti gli impianti termici civili che costituiscono unica fonte di riscaldamento dell'abitazione.

E' introdotto l'obbligo anche per gli spazzacamini di registrare in CURIT la propria attività di manutenzione, per quanto limitata alla sola pulizia della canna fumaria.

Il decreto n. 186/2017 individua nell'allegato 1 le classi di qualità per il rilascio della certificazione ambientale e prevede all'art. 3, comma 1, che il produttore richieda a un organismo notificato il rilascio della certificazione ambientale del generatore di calore. Inoltre, prevede all'art. 3, comma 4, che l'organismo notificato provveda alla pubblicazione sul proprio sito internet di un elenco delle certificazioni ambientali rilasciate. Pertanto, si invitano le aziende costruttrici a rivolgersi agli organismi notificati sopra richiamati per ottenere sia la certificazione (con relativa classificazione dei propri generatori, prevista dal nuovo regolamento statale) che la conseguente pubblicazione.

I cittadini possono acquisire le informazioni necessarie rivolgendosi direttamente alle aziende costruttrici.

I **controlli** sono effettuati dalle Province - nei Comuni aventi meno di 40.000 abitanti - e dai Comuni con popolazione maggiore di 40.000 abitanti, nell'ambito delle verifiche sugli impianti termici.

La **sanzione** in caso di inosservanza delle disposizioni regionali è quella disciplinata dall'art. 27, comma 4, della legge regionale n. 24/2006 (da € 500 a € 5.000).

Tempistiche per la manutenzione e il controllo dei generatori di calore alimentati a biomassa legnosa e la corretta gestione delle canne fumarie

Secondo quanto previsto dall'allegato 1 della dgr 5360/2021 le operazioni di **controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto** devono essere eseguite in conformità a quanto previsto dagli artt. 7 e 8 del dpr 74/2013.

Le operazioni di cui sopra devono essere registrate in un Rapporto di controllo di efficienza energetica redatto secondo i modelli approvati con decreto regionale n. 8224/2021 e con la periodicità minima di seguito indicata:

Potenza termica nominale al focolare:	≤10kW	>10≤15kW	>15kW
Anni:	4	2	1

Qualora le istruzioni tecniche dell'impresa installatrice o del produttore dell'apparecchio prevedano controlli e manutenzioni con scadenze più ravvicinate per garantire la sicurezza delle persone e delle cose; le stesse devono essere riportate nel Rapporto di controllo a cura del manutentore. Il responsabile dell'impianto è tenuto a rispettare le suddette istruzioni, mentre, qualora prevedano scadenze più lunghe, il responsabile dell'impianto è tenuto a rispettare le scadenze indicate nella suddetta tabella.

In merito alla **pulizia della canna fumaria** la dgr 5360/2021 esplicita quanto segue:

- La manutenzione ordinaria della canna fumaria, ovvero la semplice pulizia, può essere eseguita da imprese non abilitate ai sensi del d.m. 37/2008 purché iscritte presso la CCIAA con codice ATECO 81.22.02 – "Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali".
- Al fine di ridurre le emissioni nocive (dovute all'eccessivo spessore della fuliggine) e di evitare i rischi di incendio, si raccomanda la pulizia del sistema di evacuazione dei prodotti della combustione almeno una volta all'anno oppure ogni 4 tonnellate di biomassa bruciata; tale pulizia deve comunque essere eseguita prima di ogni intervento per il controllo dell'efficienza energetica ed eventuale manutenzione dell'impianto.
- Al termine dell'attività di manutenzione ordinaria della canna fumaria, il manutentore deve redigere e sottoscrivere uno specifico rapporto di avvenuta manutenzione ordinaria, redatto secondo le modalità definite da Regione Lombardia, con decreto del dirigente competente per materia. Una copia del Rapporto è rilasciata al Responsabile dell'impianto, che lo allega al libretto d'impianto; una copia è conservata a cura del manutentore per un periodo non inferiore a 5 anni, per eventuali verifiche da parte delle Autorità competenti. In ogni caso il Rapporto redatto deve essere registrato nel CURIT, o consegnato al CAIT per la successiva registrazione nel CURIT, entro la fine del mese successivo alla data di manutenzione.
- L'impresa che effettua la manutenzione ordinaria della canna fumaria e che non provvede ad inviare il Rapporto di cui sopra al Curit è soggetto alla sanzione di cui all'art. 27, comma 2, della l.r. 24/2006.
- Il prodotto della pulizia dei condotti fumari degli impianti a biomassa è un rifiuto speciale (codice Classificazione Europea dei Rifiuti 06.13.05) ai sensi dell'art. 184, comma 3, lett. F) del d.lgs. 152/2006 e deve essere smaltito a cura del manutentore presso gli impianti autorizzati. Lo smaltimento dei suddetti rifiuti con modalità non previste dal d.lgs. 152/2006 è punito secondo quanto previsto dal decreto legislativo medesimo.

Per maggiori informazioni sugli adempimenti normativi, sul proprio impianto termico, o per cercare un tecnico abilitato per i controlli e installazioni, contattare l'ente regionale preposto: "CURIT" di Aria sul sito <https://www.curit.it/contattiinformazioniperilcittadino>

Allegati



VADEMECUM "Regole per l'utilizzo di stufe, caminetti e caldaie a biomassa legnosa"

Documento PDF - 353 KB



dgr n. 5360 del 11 ottobre 2021 "Nuove disposizioni per l'installazione, l'esercizio, la manutenzione, il controllo e l'ispezione degli impianti termici alimentati da biomassa legnosa -

aggiornamento della dgr 3965/2015"

Documento PDF - 787 KB



dgr n. 7095 del 18 settembre 2017: "Nuove misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) e dell'Accordo di Programma di Bacino Padano 2017"

Documento PDF - 917 KB



Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 7 novembre 2017 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide"

Documento PDF - 327 KB



dgr n. 7696 del 12 gennaio 2018 "Integrazioni alla deliberazione n. 7095 del 18-9-2017 'Nuove misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del PRIA e dell'Accordo di Programma di Bacino Padano 2017"

Documento PDF - 121 KB

Link

Gli impatti del riscaldamento a legna sulla salute e sulla qualità dell'aria

Gli studi scientifici sull'uso della legna come fonte energetica evidenziano, in determinate condizioni, gli impatti delle emissioni sulla qualità dell'aria e gli effetti potenzialmente pericolosi per la salute della popolazione esposta. Il riscaldamento domestico a legna e a pellet, in particolare, è responsabile di quasi la metà delle emissioni totali regionali di polveri sottili primarie (PM10 e PM2,5), per una buona parte attribuibile agli apparecchi più vecchi.

Bando: Incentivi per la sostituzione degli impianti termici civili più inquinanti con impianti a biomassa a basse emissioni

Il bando è stato approvato con decreto n. 10648 del 12/07/2024. La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi e Servizi all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it dalle ore 10:00 del 23/07/2024 fino alle ore 16:00 del 15/09/2025, salvo esaurimento anticipato delle risorse.

Progetto LIFE prepAIR per la qualità dell'aria

Il progetto PREPAIR (Po Regions Engaged to Policies of AIR), finanziato nell'ambito del programma LIFE 2014-2020, mira a realizzare azioni nel bacino padano e in Slovenia, al fine di migliorare la qualità dell'aria nel rispetto della normativa europea e nazionale.

Ultimo aggiornamento 05/08/2024